



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 18/2011 in materia di semplificazione

Legge regionale Emilia-Romagna 7 Dicembre 2011, n. 18

“ Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione ”



Premessa di contesto (1)

La l.r. n.18/2011 è un provvedimento di iniziativa della Giunta regionale, **frutto della concertazione** con i rappresentanti delle categorie sociali e d'impresa e con le rappresentanze delle autonomie locali, risultato della prima concreta applicazione del metodo collaborativo su cui la legge stessa si fonda.



Premessa di contesto (2)

- Dimostra l'attenzione rivolta alle istanze provenienti dalla società civile e dal tessuto imprenditoriale;
- Vuole essere uno strumento di governo per far fronte alla crisi economica, considerando prioritari gli interventi che mirano ad un'effettiva semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.



Le ragioni di una legge di metodo

- offre la possibilità di **superare la frammentarietà insita nell'attuale sistema multilivello.**
- risponde all'esigenza di offrire soluzioni strutturate ai problemi dell'amministrazione e dei cittadini (sul presupposto dell'inadeguatezza delle recenti "politiche" statali alle richieste di imprese e cittadini)



Struttura e contenuti della l.r. n.18/2011

La legge si compone di 2 titoli:

TITOLO I

Principi generali per il miglioramento e la qualità dell'attività normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale (artt. 1-5)

TITOLO II

Misure di semplificazione per cittadini e imprese (artt. 6-12)



PRIMA PARTE (TITOLO I)

La l.r. n. 18/2011 è innanzitutto una “legge di metodo” fondata sugli **accordi** tra amministrazioni e sulla **consultazione** permanente delle **rappresentanze economiche e sociali**.

Accordi: versante interno alle PP.AA.

Consultazione: versante esterno alle PP.AA.



PRIMA PARTE (TITOLO I)

Il sistema degli Accordi (art.2)

Il primo strumento previsto è quello degli **Accordi tra Regione e gli Enti Locali** finalizzati a dare attuazione ai principi previsti all'art. 1.

Tali principi operano su 2 versanti:

- quello della qualità normativa
- quello della qualità dell'azione amministrativa

L'Accordo è uno strumento consensuale che implica l'assunzione diretta, da parte delle amministrazioni interessate, di una precisa responsabilità politica in ordine al raggiungimento di livelli effettivi di semplificazione.



PRIMA PARTE (TITOLO I)

Il Tavolo permanente per la semplificazione (art. 4)

- è la sede politica di consultazione delle parti sociali, dei consumatori e dei cittadini utenti dei servizi;
- i soggetti che ne fanno parte identificano i procedimenti amministrativi che presentano maggiori criticità e formulano proposte da sottoporre alla Sessione annuale per la semplificazione dell'Assemblea Legislativa regionale.

Il Tavolo = luogo in cui i destinatari dell'azione amministrativa, indicano alla P.A. le priorità e forniscono il loro contributo propositivo alla soluzione dei problemi.



PRIMA PARTE (TITOLO I)

Il Tavolo permanente per la semplificazione (art. 4)

- Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza;
- All'attività del Tavolo permanente concorre il Consiglio delle Autonomie Locali (CALER);
- La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta regionale;
- Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.



PRIMA PARTE (TITOLO I)

Il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure (art. 4)

- è istituito presso il **Comitato di direzione regionale**;
- è sede di supporto tecnico alle attività del **Tavolo** e svolge pertanto funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta tecnica degli interventi;
- la composizione e le modalità di funzionamento del **Nucleo** sono definite con atto della Giunta regionale, secondo criteri che garantiscano la rappresentanza tecnica delle autonomie locali.



PRIMA PARTE (TITOLO I)

Sessione annuale di semplificazione (art.5)

Entro il mese di ottobre di ogni anno, **l'Assemblea Legislativa regionale** si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l'obiettivo di:

- esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente (AVP)
- valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente
- adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie



SECONDA PARTE (TITOLO II)

Considerazioni generali

Le misure previste nella seconda parte della legge sono misure ad effetto diretto su cittadini e imprese.

Si è deciso di focalizzare l'attenzione su alcune norme e istituti già vigenti nell'ordinamento perché ritenuti prioritari.

In alcuni casi la loro attuazione si basa essenzialmente sulla stipula di accordi con gli enti locali, come ad esempio per **l'adozione omogenea della modulistica e l'uniforme applicazione delle procedure amministrative (art. 7).**



SECONDA PARTE (TITOLO II)

Principali contenuti

- **Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 6, cc. 1 e 2).**

Vengono riprese alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, impegnandosi ad adottare misure idonee a garantire il rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento finale.



SECONDA PARTE (TITOLO II)

Principali contenuti

- **Piena accessibilità, per i privati, ai dati e alle informazioni utili alla presentazione di istanze ed allo stato dell'iter dei procedimenti amministrativi di loro interesse (art. 6, c. 3 e 4)**

*Si tratta di una **banca dati informatica dei procedimenti amministrativi** di competenza della Regione e degli Enti Locali, che consenta la piena accessibilità, da parte di cittadini e imprese, ai dati ed alle informazioni utili alla presentazione delle istanze ed allo stato dell'iter procedimentale.*



SECONDA PARTE (TITOLO II)

Principali contenuti

- **Restituzione degli oneri istruttori in caso di ritardo nella conclusione del procedimento (art.6, c.5)**

La pubblica amministrazione, in caso di ritardo ad essa imputabile e senza che si debba proporre azione risarcitoria, restituisce una parte di quanto il cittadino o l'impresa hanno già versato a titolo di oneri istruttori. Le modalità dovranno essere oggetto di accordo tra Regione ed Enti Locali (art. 2).



SECONDA PARTE (TITOLO II)

Principali contenuti

- **Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati (art. 8)** *Si tratta di un principio introdotto di recente anche dal legislatore statale nello “Statuto delle imprese” (L. n. 183/2011), che vincola la Regione a non introdurre nuovi oneri a carico di cittadini e imprese senza prima averne eliminati altri;*
- **Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni (art. 9)** *Tale divieto si può estendere ai procedimenti di competenza degli Enti Locali, previo accordo;*
- **Agevolazioni di natura amministrativa per le imprese certificate (art. 10)** *Da disciplinare con specifici provvedimenti della Giunta Regionale.*



NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

- Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione istituisce il **Tavolo permanente** e il **Nucleo tecnico**.
- La **prima sessione** di semplificazione dell'Assemblea Legislativa dovrà svolgersi **entro giugno 2012**.
- Gli ambiti prioritari di intervento dovranno riguardare l'applicazione delle disposizioni statali in materia di **conferenza dei servizi e di silenzio assenso**, della **misurazione degli oneri amministrativi informativi per le imprese e delle relative misure di riduzione**, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 18/2011 in materia di
semplificazione

Fine Presentazione